



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il D. Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 di "*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni*";

VISTO l'art. 2, commi 3 e 4 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n.65, il quale prevede che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato;

VISTO il D. M. del 9 maggio 2018, n. 378 che disciplina i requisiti richiesti per l'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia;

VISTA l'istanza prot n.1557 del 24 gennaio 2022 presentata ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'esercizio in Italia della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017 n.65, Germania, Paes appartenente all'Unione Europea dalla Sig.ra **Francesca SALANITRO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 D. Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTO l'attestato di qualifica rilasciato dall'autorità competente Baden - Wrttemberg Regierungsprsidium Stuttgart Schule und Bildung (Stoccarda) Rif. n.71 6632/21 del 24 aprile 2021, il quale certifica che i titoli di formazione indicati nel dispositivo, conferisce all'interessata la possibilità di esercitare la professione di educatrice legalmente riconosciuta;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del più volte citato D. Lgs. n. 206/2007, è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-

secondari, della durata minima di almeno 3 o 4 anni nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal D. Lgs. n. 206/2007;

DISPONE

1. I titoli di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24 Classe delle lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche) (Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche) conseguito presso Università Kore di Enna (ITALIA) in data 27.11.2013;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento: "*Staatlich Anerkannte Erzieherin*" (Educatrice legalmente riconosciuta) conseguito data 20.04.2021, presso Regierungspräsidium Stuttgart (GERMANIA);

posseduti dalla cittadina italiana Sig.ra **Francesca SALANITRO**, nata il 15.08.1989 a Schaffhausen (SVIZZERA), ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, sono titoli che consentono l'esercizio in Italia della professione di:

"Educatore dei servizi educativi per l'infanzia"

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della Legge del 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.